

14 ottobre 2022

**CIRCOLARE N. 8/2022**

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)**

**Entrata in vigore delle modifiche e delle integrazioni alle Disposizioni operative approvate con decreto ministeriale del 3 ottobre 2022**

Si comunica che, con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022, sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni delle Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI (di seguito "Fondo") ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999.

Le predette modifiche ed integrazioni si applicheranno a partire dal 14 ottobre 2022; tra quelle di maggior rilevanza figurano le seguenti:

- modifica, per la riassicurazione, della disciplina relativa alla fase del recupero del credito del Fondo a seguito dell'escussione della garanzia e della successiva liquidazione della perdita al soggetto richiedente. In particolare, è prevista, anche per la riassicurazione, la surroga da parte del Fondo a seguito della liquidazione della perdita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 20 giugno 2005, con espresso richiamo di applicazione della disciplina prevista per le attività successive all'escussione della garanzia diretta, nonché recupero del credito pubblico del Fondo ai sensi dell'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/98 e art. 8-bis del d.l. n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015 anche mediante la procedura di riscossione esattoriale nei confronti dei debitori finali.

È stato previsto, inoltre, l'onere a carico dei soggetti richiedenti/finanziatori di inserire negli atti eventualmente già avviati di recupero del credito una indicazione specifica relativa alla sussistenza dell'agevolazione del Fondo e del recupero diretto da parte del Fondo di garanzia della perdita liquidata.

Tale modifica si applica alle richieste di escussione presentate a partire dal 14 ottobre 2022;

- espressa previsione, a pena di improcedibilità della domanda, della necessità di acquisire tra i documenti richiesti a seguito della richiesta di escussione della garanzia, l'indicazione da parte dei

soggetti richiedenti/finanziatori della percentuale di imputazione per l'operazione finanziaria ammessa al Fondo in caso di acquisizione di fideiussione omnibus.

Tale modifica si applica alle richieste di escussione presentate a partire dal 14 ottobre 2022;

- modifica della disciplina relativa alla revoca dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale in caso di mancata realizzazione, totale o parziale, del programma di investimento previsto per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti; in particolare:

- a) nel caso in cui la garanzia sia stata concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, per gli "Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 o per gli "Aiuti all'innovazione" di cui agli articoli 13, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1388/2014, laddove il programma di investimento sia stato realizzato per un importo inferiore a quello dell'operazione finanziaria garantita, l'agevolazione è revocata in riferimento alla quota dell'operazione finanziaria non utilizzata per la realizzazione del programma d'investimento;

nel caso in cui la garanzia sia stata concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste da regolamenti diversi da quelli di cui al punto precedente, laddove la parziale realizzazione dell'investimento abbia determinato il venir meno della qualificazione dell'operazione finanziaria come operazione finanziaria a fronte di investimenti, l'agevolazione è revocata in riferimento alla maggiore quota di copertura riconosciuta al momento dell'ammissione alla garanzia in ragione della qualificazione dell'operazione finanziaria come operazione finanziaria a fronte di investimenti.

Tale modifica si applica alle operazioni per le quali la Verifica documentale da parte del Gestore, alla data del 14.10.2022, non si è ancora conclusa, nonché per tutte le operazioni che verranno sottoposte a Verifiche Documentali a partire dal 14.10.2022;

- modifica dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari finali con l'inserimento della previsione di ripristino delle condizioni di ammissibilità nei confronti delle imprese già ammesse in precedenza al Fondo, in caso di:

- a) rimborso totale della perdita;

- b) rinuncia totale o parziale della garanzia nel caso di accordi transattivi, da parte del soggetto richiedente;
- c) dichiarazione di inefficacia della garanzia;
- d) ritiro della comunicazione di evento di rischio da parte del soggetto richiedente.

Tale modifica si applica alle richieste di ammissione presentate a partire dal 14 ottobre 2022;

- riformulazione del paragrafo relativo alla comunicazione degli eventi di rischio, in particolare: per l'evento connesso all'escussione della fideiussione è stata inserita la precisazione che l'escussione della fideiussione possa avvenire entro la scadenza fissata nel contratto di fideiussione stesso; per le operazioni di locazione finanziaria, invece, in aggiunta al furto, sono stati inseriti ulteriori eventi quali l'incendio e la distruzione del bene locato, nonché la risoluzione del contratto di leasing per avvenuta riconsegna volontaria del bene oggetto della locazione anche in assenza di canoni insoluti;
- riformulazione della disciplina relativa agli accordi transattivi ed ai prolungamenti della durata della garanzia con l'introduzione delle nuove procedure sulla crisi d'impresa, laddove prevedano, rispettivamente, uno stralcio del debito ovvero la concessione di una moratoria.

Tale modifica si applica alle proposte di accordo transattivo e alle richieste di prolungamento presentate a partire dal 14 ottobre 2022.

La presente circolare è disponibile sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).